



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/08/2019

OGGETTO: Modifica dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – Revisione struttura organizzativa dell'Ente.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Nove** del mese di **Agosto** ore **11,30** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Prof P. Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Modifica dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – Revisione struttura organizzativa dell'Ente.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

F.C./uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N° 108 DEL 30.07.2019

Oggetto: Modifica dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - Revisione struttura organizzativa dell'Ente.

Il Proponente:

Settore competente: I

Richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997, che recita *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;
- il comma 19 del predetto articolo che dispone *"(...) gli enti locali (...) adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale"*;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- gli artt. 88 e 89 del suddetto D.Lgs. 267/2000 che rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 (decreto Madia), il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- il comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, a mente del quale *"Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili*

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”;

- il comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 a mente del quale *“Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni”;*
- il comma 557 dell’art. 1 della L. 296/2006 a mente del quale *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia (...)”;*
- il comma 557-ter dell’art. 1 della L. 296/2006 a mente del quale *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, fermo restando che il predetto art. 76 statuisce che *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”;*
- il comma 557-quater dell’art. 1 della L. 296/2006, (così come aggiunto dall’art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014) a mente del quale *“Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” ovvero il triennio 2011-2013*, alla luce dell’orientamento interpretativo espresso dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;
- l’art. 3, comma 6, del D.L. 90/2014, secondo il quale *“I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo”;*
- l’art. 11, comma 4 bis, dello stesso D.L. 90/2014, secondo cui *“All’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”;*
- la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 16/2016/OMIG che ha espresso i principi di diritto secondo cui: *“(…) secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art.1, comma 557, 1. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013”;*
- il verbale n. 8/2016 della Conferenza Unificata Stato, Regioni Autonomie Locali, nel quale si dà atto che detto organo, nella seduta del 14 aprile 2016, ha deliberato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, di condividere i contenuti del documento (allegato al predetto verbale) avente ad oggetto *“Problematiche interpretative dell’art. 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica”*, trasmesso dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione pubblica. Tale documento indica, tra le linee attuative rivolte alle amministrazioni locali in relazione all’applicazione della disciplina legislativa inerente i limiti assunzionali di cui alla L. 208/2015

(legge di stabilità 2016), la seguente: “Sono in ogni caso garantite le coperture di posizioni dirigenziali connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali e servizi essenziali, nonché fabbisogni urgenti ed indifferibili, specificatamente motivati in base alle competenze e funzioni dei rispettivi enti”;

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Specificato che:

- ❖ il citato Decreto Madia, D.Lgs. 75/2017, nel riformulare l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, ha introdotto un significativo elemento di novità in quanto ha rovesciato il rapporto tra la dotazione organica e i fabbisogni del personale, dal momento che precedentemente era la dotazione organica a determinare i fabbisogni del personale mentre attualmente è la valutazione dei fabbisogni tramite apposito Piano a definire le modalità di soddisfacimento del fabbisogno di personale, fermo restando che tali nuove disposizioni non alterano i limiti di finanza pubblica alla spesa del personale di cui ai commi 557 e seguenti della L. 296/2006 sopra citate, nel testo attualmente vigente;
- ❖ le linee di indirizzo introdotte dal D.M. 8 maggio 2018, all'art. 2, comma 2.1, prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del suddetto D.Lgs. 75/2017, e affermano che *“la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*, dal momento che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Visti inoltre:

- il comma 5 dell'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014 (successivamente modificato ad opera dell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, convertito dalla L. 125 del 2015), a mente del quale *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. **La percentuale è incrementata all'80% per gli anni 2016- 2017 e al 100% dal 2018.** Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito o, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (...). Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. (...)*”;
- la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, e in particolare l'art. 1, comma 424 e ss., della L. 190/2014, a mente dei quali, vista la necessità di ricollocare il personale soprannumerario delle province, si consideravano vincolate le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato – nelle percentuali stabilite dalla normative vigente - delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, per gli anni

2015 e 2016;

- l'art. 1, comma 228, della L. 208/2015, che dispone testualmente quanto segue: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”*;
- la deliberazione n. 118/2016 della Corte dei Conti Lombardia che fissa il seguente principio: *“Impregiudicata la possibilità del cumulo dei resti assunzionali per il triennio 2013-2014-2015, le cessazioni intervenute nel biennio 2012-2013 che determinano la capacità assunzionale del 2013 e del 2014 non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal comma 424 e possono essere liberamente utilizzate nel 2016. Diversamente nel 2016 i resti derivati da cessazioni del 2014 costituenti il budget assunzionale del 2015, sono vincolati a garantire il riassorbimento di personale degli Enti di area vasta”*;
- la L.R. 8/2018, e in particolare l'art. 26 comma 1 che, modificando l'art. 3, comma 22, della L.R. 27/2016 (che subordinava l'avvio dei processi di stabilizzazione del personale precario dei Comuni alla conclusione della ricollocazione del personale in eccedenza delle ex province secondo le procedure di cui al suddetto art. 1, commi 424-426, della L. 190/2014), ha rinviato la mobilità obbligatoria del personale delle ex province al momento della individuazione degli esuberi di personale delle stesse, consentendo così il riavvio delle procedure di reclutamento del personale da parte dei Comuni;

Dato atto che:

- ✓ il Comune di Giardini Naxos ha avviato, con deliberazione consiliare n. 71 del 21 dicembre 2013, il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario di cui all'art. 243-bis del D.lgs 267/2000;
- ✓ con deliberazione consiliare n. 14 del 17 aprile 2014 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, successivamente approvato in data 28 aprile 2016 dalla Corte dei Conti – Regione Siciliana;
- ✓ nell'ambito di detta procedura, l'Ente non ha richiesto l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del D.Lgs. 267/2000, non risultando, pertanto, soggetto ad obblighi di rideterminazione della dotazione organica di cui all'art. 243-bis, comma 8, lett. g) del citato decreto, ma ai soli controlli di cui all'art. 243, comma 1, del medesimo testo legislativo, posto che secondo il citato art. 243-bis, comma 8, lett. d), l'ente che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per tutta la durata del piano *“è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1”*;

Tenuto conto che:

- con delibera di Giunta Municipale n. 19 del 30 gennaio 2015 è stata da ultimo approvata la modifica alla dotazione organica anche in vista della stabilizzazione del personale precario, prevedendo complessivi n. 83,83 posti a tempo pieno, di cui in atto n. 44 coperti, di cui 39 a tempo pieno e n. 5 a tempo parziale (18 ore);
- con delibera di Giunta Municipale n. 83 del 22 maggio 2018 si è dato avvio alle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, ai sensi

- o dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. 27/2016;
- o con delibera di Giunta Municipale n. 32 del 28 marzo 2019 è stata effettuata la ricognizione di eventuali eccedenze di personale ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011;
- o con delibera di Giunta Municipale n. 33 del 28 marzo 2019 è stato adottato il piano Triennale delle azioni positive;

Atteso che il Sindaco, con nota prot. n. 4499 del 25 febbraio 2019, che ha integrato la nota prot. 2894 del 7 febbraio 2019, ha comunicato le nuove linee di indirizzo per la predisposizione della modifica della dotazione organica vigente, in vista delle esigenze del fabbisogno del personale, come manifestate nell'incontro congiunto tra Amministratori, Segretario Generale e Responsabili di Settore il 13 maggio 2019, e precisamente:

1. Istituzione di una posizione Dirigenziale denominata "Affari Finanziari – Provveditorato e Controllo di Gestione", **per l'anno 2019**, per un totale di spesa annua pari a € 43.310,90, ai sensi degli artt. 28 e 28-bis del D.Lgs. 165/2001;
2. Istituzione di una posizione Dirigenziale Tecnica, denominata "Assetto del Territorio – Manutenzione e LL.PP." e di una posizione Dirigenziale di "Servizi di Polizia Municipale – Controllo del Territorio e Commercio", **per l'anno 2020**, per un totale di spesa annua pari a € 86.621,80, ai sensi degli artt. 28 e 28-bis del D.Lgs. 165/2001;
3. Assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di un Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1, **per l'anno 2019**, per un costo complessivo annuo presunto pari a € 32.807,87;
4. Assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1, **per l'anno 2019**, per un costo complessivo annuo presunto pari a € 32.807,87;
5. Assunzione, con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di un Istruttore di Vigilanza Cat. C1, a tempo parziale a 24 ore settimanali, **per l'anno 2019**, per un costo complessivo annuo presunto pari a € 22.950,00;
6. Assunzione, con contratto a tempo determinato di n° 8 ausiliari del traffico **per mesi tre (stagione estiva) e per anni tre**, per un costo complessivo annuo presunto pari a € 57.600,00, giusta nota prot. n. 10628 del 15 maggio 2019 a firma del Comandante della Polizia Municipale;
7. Stabilizzazione **nell'anno 2019** del personale proveniente dai bacini delle LL.RR. 85/1995 e 16/2003, in coerenza coi principi fissati dalla delibera di G.M. n. 83 del 22 maggio 2018 e nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale in materia;

Rilevata, altresì, la necessità di incrementare l'orario di lavoro di n. 5 unità di personale in servizio, inquadrato nella cat. B1, profilo professionale "Operaio – autista - letturista" con contratto a tempo parziale a 18 ore, elevandolo a 24 ore, in considerazione dell'esigenza dell'Ente di incrementare le attività lavorative svolte da detto personale, impiegato per manutenzioni, apertura cimitero, lettura contatori e servizio autista, al fine di ridurre il ricorso a soggetti esterni nei settori delle manutenzioni e di incrementare le attività connesse all'accertamento e riscossione del canone idrico, in vista del conseguimento di maggiori incrementi delle entrate dell'Ente, per un totale di spesa annua di € 22.719,40, come da tabella che segue:

Unità	Costo attuale (part-time a 18 ore)	Costo previsto con incremento (part-time a 24 ore)	Differenza
5	€ 68.158,20	€ 90.877,60	€ 22.719,40

Considerato, altresì, che:

- Questo Ente è tenuto ad assumere n. 1 lavoratore appartenente alla categoria protetta, art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come risulta dal prospetto informativo redatto il 30 novembre 2019, protocollo 5231, mentre non risultano scoperture relative all'assunzione di disabili di cui alla stessa L. 68/1999, art. 1;
- al fine di procedere all'assunzione obbligatoria ai sensi della predetta normativa, appare opportuno, tenuto conto della carenza di personale di cat. B, profilo professionale Operaio, prevedere un'assunzione di una unità di cat. B1, anche per esigenze di contenimento della spesa, **per l'anno 2019**, per un costo complessivo presunto annuo per € 20.536,90, fermo restando che detti costi, trattandosi di assunzione obbligatoria per legge, non incidono in relazione agli spazi assunzionali e al rispetto dei vincoli di spesa del personale;

Richiamata la proposta di deliberazione di G.M. n. 84 del 14 giugno u.s., avente a oggetto: *“Modifica dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – revisione struttura organizzativa dell'Ente”*, nonché il relativo parere contrario rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 18 luglio u.s. (verbale n. 20), sulla base delle seguenti motivazioni principali:

1. *“dall'esame delle delibere sul fabbisogno del personale degli anni precedenti, dall'esame delle relazioni dei Revisori sia sul Piano di Equilibrio che sui Rendiconti degli anni precedenti e dall'esame delle tabelle richieste ad integrazione della delibera n. 84 oggetto del presente verbale, il valore ormai cristallizzato della spesa media del personale per il periodo 2011-2013 è diverso di anno in anno in riferimento ai contesti valutati”*, così come i valori relativi al risparmio di spesa e gli spazi assunzionali riportati in proposta *“si discostano da quelli inviati ad integrazione della documentazione richiesta”*;
2. l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 prevede che *“a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni”*;
3. l'Ente non si è adeguato *“ai suggerimenti di questo scrivente Collegio (in particolare il suggerimento di scindere in due distinti provvedimenti la deliberazione in oggetto, ossia le procedure di stabilizzazione del personale di cui alle Leggi Regionali 85/95 e 16/2003 rispetto alla residua programmazione)”*, né ha posto in essere *“atti idonei a superare le criticità ed inesattezze riscontrate quali ad esempio le discordanze tra i dati riportati nei piani degli anni precedenti rispetto a quelli presenti in questa proposta di deliberazione e che, come sopra già esplicitato, i numeri appaiono discordanti tra i vari documenti prodotti”*;
4. è stata riscontrata nella proposta *“la mancata attestazione della spesa complessiva che si sosterrà, per dare esecuzione a quanto programmato, trovi copertura nel bilancio di previsione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, sia cioè sostenibile dall'Ente coprendone integralmente l'onere con riduzioni di spesa e/o aumento di entrata”*;
5. è stata rilevata *“la non conformità del punto 5 del piano alle previsioni normative, così come peraltro indicato anche dal Responsabile del II Settore Economico-Finanziario nella sua nota”*;

Dato atto che:

- a seguito del suddetto parere, il Segretario Generale con propria nota prot. n. 15249 del 19 luglio u.s., considerata l'esigenza dell'Ente di avere a disposizione e utilizzare dati veritieri e certi, garantendo al contempo il rispetto dei principi contabili applicabili al bilancio e alla gestione economica del Comune, disponeva che il Responsabile del II Settore procedesse a una verifica straordinaria, sulla base delle specifiche e dettagliate criticità riscontrate e manifestate dal Collegio dei Revisori, e alla predisposizione di apposito documento, da trasmettere al Responsabile del I Settore per la predisposizione di nuova proposta di deliberazione circa la programmazione del personale con i dati aggiornati;
- con nota prot. n. 15678 del 26 luglio u.s. il Responsabile del II Settore, riscontrando la

suddetta nota, provvedeva a trasmettere "i dati finali e definitivi", "che a questo punto si chiariscono definitivamente, con l'attività di studio e ricerca fatta personalmente dallo scrivente";

Ritenuto pertanto provvedere alla predisposizione della presente proposta, sulla base dei suddetti valori comunicati dal II Settore, aderendo così oltre che alle disposizioni del Segretario Generale all'invito dei Revisori dei Conti di superare le inesattezze della precedente proposta di deliberazione n. 84/2019 in relazione a dati contabili discordanti;

Considerato, in relazione alle ulteriori e diverse doglianze formulate dal Collegio dei Revisori nel richiamato parere che:

1. l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, richiamato nel citato parere laddove prevede il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, risulta superato dal D.L. 4/2019, ai sensi del quale gli enti locali possono utilizzare dalla entrata in vigore della legge di conversione dello stesso, e quindi già nel 2019, le capacità assunzionali dell'ultimo quinquennio, per le quote che non sono state utilizzate, nella stessa misura fissata dalla normativa in vigore nell'anno in cui sono maturate, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017;
2. i contenuti programmatici della proposta sono di esclusiva competenza degli organi amministrativi, che si sono espressi in tal senso in occasione della riunione congiunta con gli Uffici tenutasi in data 13 maggio u.s., non potendo pertanto tenere in considerazione il parere dei Revisori in oggetto, laddove tra le motivazioni a sostegno della contrarietà dello stesso individua il mancato adeguamento della proposta da parte dell'A.C. "ai suggerimenti di questo scrivente Collegio (in particolare il suggerimento di scindere in due distinti provvedimenti la deliberazione in oggetto, ossia le procedure di stabilizzazione del personale di cui alle Leggi Regionali 85/95 e 16/2003 rispetto alla residua programmazione)", sconfinando in aspetti prettamente programmatici, non di propria competenza;
3. la quantificazione della spesa potenziale delle assunzioni previste nel piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 è stata calcolata, ma il bilancio di previsione non risulta al momento predisposto e/o approvato sicché la stessa sarà inclusa nella previsione della spesa del personale indicata nelle annualità 2019-2021 del bilancio di previsione 2019-2021 solo dopo l'approvazione della proposta in oggetto, atto propedeutico al bilancio di previsione stesso; permane pertanto l'impossibilità attuale di attestare nella proposta qualsivoglia copertura e/o condizione in relazione a un documento contabile (il bilancio di previsione 2019/2021) allo stato inesistente, fermo restando che tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente saranno vagliate e attestate nello stesso bilancio di previsione 2019-2021 in fase di predisposizione e relativa approvazione;
4. in relazione alla non conformità del punto 5 del piano (assunzione, con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti) alle previsioni normative, non prevedendo la preventiva mobilità, si evidenzia che l'art. 3, comma 8, della L. 56/2019 prevede che nel triennio 2019-2021 le procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

Verificato che negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 sono cessate dal servizio n. 15 unità di personale e che si prevede la cessazione di ulteriori n. 3 unità negli anni 2020 e 2021 e precisamente:

ANNO	UNITA' CESSATE	RISPARMIO DI SPESA
2013	1 Cat. D6	43.165,01
2014	3 Cat. D6	147.173,66

	1 Cat. C5	34.584,38
	1 Cat. B7	31.400,59
2015	1 Cat. D6	59.407,10
2016	1 Cat. B7	30.673,92
2017	1 Cat. C5	33.607,56
	2 Cat. B7	61.731,57
2018	2 Cat. D6	121.872,80
	2 Cat. C5	70.732,96
2019	-	-
2020	1 Cat C 5*	35.152,18
	1 Cat D 6*	63.967,12
2021	1 Cat. C 5 *	35.802,88

(* per limiti di età/servizio)

Rilevato che gli oneri conseguenti alle previsioni del piano del fabbisogno del personale come sopra illustrate sono quantificabili in:

- **ANNO 2019: € 108.102,23 complessivi**, considerando verosimilmente n. 3 mesi lavorati nell'anno 2019 per tutte le figure di cui si prevede l'assunzione, tranne l'incremento orario del personale già in servizio, considerato per mesi 5, e l'assunzione obbligatoria ai sensi dell'art. 18 della L. 68/1999, considerata per mesi 4, vista la celerità delle relative procedure in confronto a quelle normali concorsuali, pari a € 8.066,67, non soggetta ad ogni buon fine a limiti e vincoli di spesa del personale;
- **ANNO 2020: € 319.354,74;**
- **ANNO 2021: € 319.354,74;**

e pertanto rientrano nei limiti degli spazi assunzionali, come si evince dalla seguente tabella, al netto delle cessazioni programmate per gli anni 2020 e 2021 che saranno verificate e calcolate nelle annualità 2020 e 2021:

Annualità	Risparmi da cessazione anno precedente	Percentuale utile	Spazi Assunzionali
2014	€ 43.165,01	80% cessazioni anno 2013	€ 34.532,00
2015	€ 213.158,63	100% cessazioni anno 2014	€ 213.158,63
2016	€ 59.407,10	100% cessazioni anno 2015	€ 59.407,10
2017	€ 30.673,92	25% cessazioni anno 2016	€ 7.668,48
2018	€ 95.339,13	25% cessazioni anno 2017	€ 23.834,78
2019	€ 192.605,78	100% cessazioni anno 2018	€ 192.605,78
Totale	€ 634.349,57		€ 531.206,77

Preso atto che gli enti locali, infatti, possono utilizzare dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 4/2019, quindi già nel 2019, le capacità assunzionali dell'ultimo quinquennio, per le quote che non sono già state utilizzate, nella stessa misura fissata dalla normativa in vigore

nell'anno in cui sono maturate, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017;

Rilevato altresì che la media della spesa del personale per il periodo 2011-2013, il rapporto con le spese correnti anche in termini percentuali, nonché la spesa sostenuta per gli anni 2017-2018 sono quelle che si evincono dalle seguenti tabelle:

Spesa 2011	Spesa 2012	Spesa 2013	Spesa media personale 2011/2013
€ 3.215.540,46	€ 3.187.894,97	€ 3.040.084,18	€ 3.117.839,87

Prospetto dei dati riferiti alla spesa del personale per le annualità 2017 – 2018 – 2019

Esercizio Finanziario

2017 (dati consuntivo) € 2.570.338,76

2019 (previsione di spesa) € 3.071.945,80 – Redigendo bilancio

Riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013

Spesa media 2011/2013 € 3.117.839,87

Spesa di personale anno 2018 € 3.072.099,26

Differenza € 45.740,61

Rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, che registra una costante riduzione:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spesa Corrente	14.994.051,60	12.774.517,80	12.980.152,66	12.556.636,92	13.764.318,63	17.190.089,42
Spesa Personale	3.003.013,63	2.907.087,91	2.784.735,84	2.570.338,76	3.072.099,26	3.071.945,80
Rapporto percentuale	20,02%	22,75%	21,45%	20,46%	22,31%	17,87%

Tenuto conto di quanto dichiarato dal Responsabile del servizio finanziario con la citata nota prot. 15678 del 26 luglio u.s. allegata alla presente (**all. D**) e relativa integrazione nota prot. n. 15754 in data odierna (**all. E**), nonché dell'ulteriore nota (**all. C**) sempre allegata alla presente con la quale lo stesso Responsabile attesta:

- che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio (già patto di stabilità) per l'anno 2018;
- che l'Ente ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del vincolo del pareggio di bilancio in data 30 marzo 2019;
- che è stata assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dall'art.1, comma 557, della L. 296/2006 e ss. mm. ii.;

Evidenziato che in atto il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2018 risulta pari a n. 44 unità di personale (di cui 5 part-time a 18 ore), secondo il prospetto di cui all'**all. A**, quindi al di sotto dell'organico calcolato in base al rapporto medio dipendenti/popolazione fissato con D.M. del 24 luglio 2014 (9.493 ab/151=63 dipendenti) e che il Comune non ha provveduto negli anni a rimpiazzare il personale cessato secondo il prospetto sopra indicato, tranne n. 1 unità di cat. D1 – istruttore direttivo contabile – assunta nell'anno 2015 a seguito di mobilità volontaria ex

art. 30 D.Lgs. 165/2001 per un costo complessivo annuo di € 32.323,00;

Dato atto che:

- al fine di soddisfare il fabbisogno di personale sopra rappresentato, si ritiene necessario procedere alla stabilizzazione del personale precario in servizio presso l'Ente e reclutare, nel 2019, n° 50 unità, di cui 49 cat. C1 e 1 cat. A1, come da allegati **B**, **B1**, **B2**, **B3** e **B4**, fermo restando che tale procedura non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale;
- l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;
 - b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione;
- la circolare ministeriale n. 3/2017 consente alle amministrazioni di procedere all'attuazione delle misure previste dall'art. 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti in dotazione organica;
- l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con proprie note, ha chiarito che il suddetto D.Lgs. 75/2017 risulta immediatamente applicabile in Sicilia sia per le norme di ordinamento civile in esso contenute, sia perché la Corte Costituzionale ha più volte affermato che le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;
- la L.R. 1/2019, all'art. 22 comma 2, ha previsto che le disposizioni di cui al richiamato art. 3 della L.R. 27/2016 e di cui all'art. 26, comma 6, della L.R. 8/2018 sono da intendersi *"relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26"*;
- la L.R. 27/2016, *"disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario"*, come modificata dall'art. 26 della L.R. 8/2018, dispone che:
"6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il

medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320)";

- con l'art. 26 della L.R. 8/2018, come già ricordato, è stato modificato tra l'altro il comma 22 dell'art. 3 della L.R. 27/2016, prevedendo che "Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.", per cui può ritenersi superato il precedente vincolo previsto nella formulazione originaria della L.R. 27/2017 e viene definitivamente chiarita l'applicabilità delle procedure previste dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017;

Vista la delibera di G.M. n. 200 del 31 dicembre 2018, con la quale sono stati prorogati al 31 dicembre 2019 i contratti a tempo determinato del personale cd "contrattista" nelle more della stabilizzazione avviata con delibera di G.M. n. 83 del 22 maggio 2018;

VISTO il D.Lgs. 165/2000 e ss.mm. ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

Prendere atto che il fabbisogno di personale rilevato e indicato in premessa, per il triennio 2019/2021 consiste in:

ANNO 2019

1. Istituzione dell'**Area Dirigenziale** denominata "Affari Finanziari – Provveditorato e Controllo di Gestione", per un totale di spesa annua pari a € **43.310,90**, ai sensi degli artt. 28 e 28-bis del D.Lgs. 165/2001 (€ 10.827,72 proporzionato per mesi n. 3 per l'anno 2019);
2. Assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di un **Istruttore Direttivo Amministrativo** Cat. D1 per un costo complessivo annuo presunto pari a € **32.807,87** (€ 8.201,96 proporzionato per mesi n. 3 per l'anno 2019);
3. Assunzione tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, o in alternativa con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di un **Istruttore Direttivo Tecnico** Cat. D1 per un costo complessivo annuo presunto

M

- pari a € 32.807,87 (€ 8.201,96 proporzionato per mesi n. 3 per l'anno 2019);
4. Assunzione, con procedura concorsuale e/o scorrimento di graduatorie già approvate da altri Enti, di un **Istruttore di Vigilanza Cat. C, a tempo parziale a 24 ore settimanali**, per un costo complessivo annuo presunto pari a € 22.950,00 (€ 5.737,50 proporzionato per mesi n. 3 per l'anno 2019);
 5. Assunzione con contratto a tempo determinato di n° 8 **Ausiliari del traffico per mesi tre** (stagione estiva), per un costo complessivo annuo presunto pari a € 57.600, giusta nota prot. n. 10628 del 15 maggio 2019 a firma del Comandante della Polizia Municipale;
 6. **Stabilizzazione di n. 50 unità di personale** proveniente dai bacini delle LL.RR. 85/1995 e 16/2003, 30 unità a 24 ore settimanali e 20 unità a 18 ore settimanali, in coerenza coi principi fissati dalla delibera di G.M. n. 83 del 22 maggio 2018 e nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale in materia, dando atto che tale procedura non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale secondo il richiamato dettato normative della L.R. 27/2016 e ss.mm.ii.;
 7. Assunzione di una unità Cat. B1 ai sensi dell'art. 18 della L. 68/1999, per un costo complessivo annuo presunto per € 20.536,90 (€ 8.066,67 proporzionato per mesi n. 4 per l'anno 2019);
 8. **Incremento** permanente dell'orario di lavoro delle 5 unità di personale in servizio di cat. B1, profilo professionale "operaio-autista-letturista", elevando il part-time da 18 a 24 ore con un costo di € 22.719, 40 (€ 9.466,42 proporzionato per mesi n. 5 per l'anno 2019).

ANNO 2020

1. Istituzione dell'**Area Dirigenziale** denominata "Assetto del Territorio – Manutenzione e Lavori Pubblici", per un totale di spesa annua pari a € 43.310,90, ai sensi degli artt. 28 e 28-bis del D.Lgs. 165/2001;
2. Istituzione dell'**Area Dirigenziale** denominata "Servizi di Polizia Municipale – Controllo del Territorio e Commercio", per un totale di spesa annua pari a € 43.310,90, ai sensi degli artt. 28 e 28-bis del D.Lgs. 165/2001;
3. Assunzione con contratto a tempo determinato di n° 8 **Ausiliari del traffico per mesi tre** (stagione estiva), per un costo complessivo annuo presunto pari a € 57.600,00, giusta nota prot. n. 10628 del 15 maggio 2019 a firma del Comandante della Polizia Municipale;

ANNO 2021

1. Assunzione con contratto a tempo determinato di n° 8 **Ausiliari del traffico per mesi tre** (stagione estiva), per un costo complessivo annuo presunto pari a € 57.600,00, giusta nota prot. n. 10628 del 15 maggio 2019 a firma del Comandante della Polizia Municipale.

Dare atto che i costi derivanti dallo stesso, sono quantificabili in:

- **ANNO 2019: € 108.102,23 complessivi**, considerando verosimilmente n. 3 mesi lavorati nell'anno 2019 per tutte le figure di cui si prevede l'assunzione, tranne l'incremento orario del personale già in servizio, considerato per mesi 5, e l'assunzione obbligatoria ai sensi dell'art. 18 della L. 68/1999, considerata per mesi 4, vista la celerità delle relative procedure in confronto a quelle normali concorsuali, pari a € 8.066,67, non soggetta ad ogni buon fine a limiti e vincoli di spesa del personale;
- **ANNO 2020: € 319.354,74;**
- **ANNO 2021: € 319.354,74;**

e pertanto sono sostenibili, rispettosi della vigente normativa in tema di assunzioni e riduzione della spesa di personale e rientrano nei limiti degli spazi assunzionali, come si evince dalla tabella inclusa nel presente provvedimento, al netto delle cessazioni programmate per gli anni 2020 e 2021 che saranno verificate e calcolate nelle annualità 2020 e 2021:

Modificare conseguentemente la dotazione organica vigente, approvata da ultimo con deliberazione di

G.M. n. 19/2015, secondo le suddette previsioni, come da schema che segue:

DOTAZIONE ORGANICA				
Categoria	Profilo Professionale	N. posti in organico	N. posti vacanti alla data del 31/12/2018	N. posti occupati alla data del 31/01/2018
Dirigenza	Dirigente	3 a tempo pieno	3 a tempo pieno	-
D	Contabile	1 a tempo pieno	-	1 a tempo pieno
	Amministrativo	2 a tempo pieno	1 a tempo pieno	1 a tempo pieno
	Tecnico	3 a tempo pieno	1 a tempo pieno	2 a tempo pieno
	Vigile Urbano	2 a tempo pieno	--	2 a tempo pieno
Totale		8 a tempo pieno	2 a tempo pieno	6 a tempo pieno
C	Amministrativo	17 a tempo pieno	-	17 a tempo pieno
		11 part-time a 18 ore	11 part-time a 18 ore	-
		15 part-time a 24 ore	15 part-time a 24 ore	-
	Tecnico	6 part-time a 18 ore	6 part-time a 18 ore	-
		3 part-time a 24 ore	3 part-time a 24 ore	-
	Vigile Urbano	2 a tempo pieno	-	2 a tempo pieno
3 part-time a 18 ore		3 part-time a 18 ore	-	
12 part-time a 24 ore		12 part-time a 24 ore	-	
Totale		19 a tempo pieno 20 part-time a 18 ore 30 part-time a 24 ore	- 20 part-time a 18 ore 30 part-time a 24 ore	19 a tempo pieno - -
B3	Amministrativo	3 a tempo pieno	-	3 a tempo pieno
	Operaio-Autista	-	-	-
Totale		3 a tempo pieno	-	3 a tempo pieno
B	Amministrativo	8 a tempo pieno	--	8 a tempo pieno
	Operaio-autista-letturista	1 a tempo pieno 5 part-time a 24 ore	1 -	- 5 part-time (a 18 ore)
Totale B + B3		12 a tempo pieno 5 part-time a 24 ore	1 --	11 a tempo pieno 5 part-time (a 18 ore da elevare a 24)
A	Amministrativo	2 a tempo pieno	--	2 a tempo pieno
	Operaio	1 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore	-- 1 part-time a 24 ore	1 a tempo pieno -
Totale		3 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore	-- --	3 a tempo pieno 1 part-time a 24 ore
Totale Complessivo		42 a tempo pieno + 3 posti per la dirigenza 20 part-time a 18 ore 36 part-time a 24 ore	3 a tempo pieno + 3 posti per la dirigenza 20 part-time a 18 ore 31 part-time a 24 ore	39 a tempo pieno 5 part-time a 18 ore da elevare a 24

Approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni del personale per l'anno 2019, fermo restando che con riferimento alle previsioni per gli anni 2020 e 2021 si procederà annualmente alla verifica del rispetto dei vincoli di legge in base alle cessazioni che avverranno nel 2019 e 2020;

Trasmettere il presente atto alla Commissione Centrale per il controllo degli organici, presso il Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali, a titolo di informativa;


Demandare al Responsabile del I Settore gli adempimenti consequenziali, subordinandone l'efficacia al positivo esito del controllo sul presente provvedimento da parte della Commissione per il controllo degli organici;

Dare atto in particolare che si provvederà ad adottare gli atti dovuti in conseguenza dell'istituzione della dirigenza presso l'Ente, modificando anche laddove dovuto i vigenti Regolamenti comunali, a seguito del positivo esito del controllo in merito alla previsione di tale istituzione nel presente provvedimento da parte della Commissione per il controllo degli organici;

Dare atto che il programma triennale del fabbisogno del personale e relativo piano delle assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni e integrazioni in relazione alle esigenze dell'Ente e alle vigenti normative.

Il Proponente





COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 108 DEL 30.07.2019


Oggetto: Modifica dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - Revisione struttura organizzativa dell'Ente.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 28.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I



Al Ferraro

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € _____ sull'intervento _____ Cap. _____ del bilancio comunale.

*PROPOSTA ESATTO DELLA
VERIFICA COSTANTE
DELLA PUNTA GENOVA
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ*

Giardini Naxos 29.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro



[Signature]

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Prof. P. Lo Turco

L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari



Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo
